



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACQUISIZIONE DI SERVIZI MICROSOFT AZURE “SERVER AND CLOUD ENROLLMENT” (SCE)

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Art. 2 - Durata del contratto

2.1 Consegna e avvio del servizio

Art. 3 – Modalità di esecuzione della/e prestazione/i

Art. 4 – Importo dell'appalto

4.1 Corrispettivo e Modalità di pagamento

4.2 Anticipazione del prezzo

4.3 Cessione del credito

Art. 5 – Revisione dei prezzi

Art. 6 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

6.1 Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023

Art. 7 – Clausole sociali

7.1 Applicazione CCNL

7.2 Parità di genere, generazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Art. 8 - Subappalto

Art. 9 – Garanzia definitiva

Art. 10 - Penali

Art. 11 - Risoluzione

Art. 12 - Recesso

Art. 13 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dei servizi

Art. 14 – Verifica di conformità

Art. 15 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Art. 16 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 18 - Stipula e spese contrattuali

Art. 19 - Trattamento dei dati personali – eventuale nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Art. 20 - Definizione delle controversie e foro competente

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'acquisizione di servizi cloud qualificati Microsoft Azure "Server and Cloud Enrollment" (SCE) attraverso la stipula di un contratto di durata triennale per il consumo di risorse elaborative (6QK-00001 - Azure Monetary Commit) quantificabili in n. 146 unità elaborative mensili per una durata di 36 mesi.

<i>Codice Prodotto del Vendor</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Mesi</i>	<i>Unità di credito mensili</i>
6QK-00001	AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit	36	146

L'amministrazione comunale ha la necessità di garantire la continuità dei servizi digitali che vengono erogati attraverso Microsoft Azure a cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni, in conformità con gli indirizzi nazionali e comunitari in materia di transizione digitale, nonché con le disposizioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) relative alla qualificazione dei servizi cloud per la PA.

Art. 2 - Durata del contratto

La durata contrattuale è n. 36 mesi dalla data di attivazione dei servizi sulla piattaforma di cloud pubblico Microsoft Azure, che avverrà successivamente all'emissione dell'ordine da parte della stazione appaltante.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 (da qui in avanti Codice).

2.1 Consegna e avvio del servizio

Trattandosi di beni immateriali che danno diritto all'utilizzo di piattaforme tecnologiche cloud, la consegna si intende effettuata con la disponibilità del credito acquistato, riscontrabile con l'accesso al portale amministrativo della piattaforma di Public Cloud Microsoft Azure in corrispondenza della sottoscrizione del Comune di Firenze. Verrà dato atto in apposito verbale.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione

Disponibilità del credito acquistato, riscontrabile con l'accesso al portale amministrativo della piattaforma di Public Cloud Microsoft Azure in corrispondenza della sottoscrizione del Comune di Firenze.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo del contratto è stimato in € 480.000,00 oltre IVA.

4.1 Corrispettivo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo pattuito verrà fatturato a canone con periodicità annuale in forma anticipata con la seguente articolazione:

- L'importo di 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2026;
- L'importo di 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2027;
- L'importo di 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2028.

Si chiede espressamente all'aggiudicatario di non emettere fattura finché non sia stato emesso il nulla osta da parte del Responsabile Unico di Progetto ovvero all'emissione dell'attestazione di verifica di conformità (nel caso di verifica intermedia) ovvero del certificato di verifica di conformità (in caso di verifica finale).

Il pagamento della relativa fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250

50141 Firenze

P.IVA 01307110484

e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI).

Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell'ufficio destinatario della P.A. (codice IPA) e a tal fine si comunica che il codice univoco della Direzione Sistemi Informativi è il seguente: **D9IDV3**.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi del contratto, il codice CIG l'eventuale CUP e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Le fatture dovranno riportare, in relazione all'IVA, la dizione "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972" così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment. In assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. n.136/10, le ditte concorrenti si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati dall'aggiudicatario.

4.2 Anticipazione del prezzo

L'anticipazione è esclusa ai sensi dell'art. 125 comma 1, terzo periodo, e dell'articolo 33, Allegato II.14 del Codice.

4.3 Cessione del credito

La cessione del credito, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, è disciplinata dalla legge n. 52 del 21 febbraio del 1991. Per le condizioni di opponibilità alla Stazione appaltante si rinvia all'Allegato II.14 del Codice.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice PPS (Codice Ateco 62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>).

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Art. 6 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

6.1 Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Clausole sociali

7.1 Applicazione CCNL

L'aggiudicatario è tenuto a garantire per i propri lavoratori l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Codice CNEL H011 (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) (Codice ATECO 62.90.09) ovvero di un altro contratto indicato in sede di offerta che garantisca le stesse o equivalenti tutele economiche e normative.

7.2 Parità di genere, generazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario è obbligato ai sensi dell'art. 57 commi 1 lett.

a) e 2 bis del Codice a:

- 1) (nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.
- 2) (nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 3) assicurare, in virtù dell'obbligo assunto in sede di presentazione di offerta, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo l'appaltatore produce uno di schema di organizzazione del personale che sarà impiegato nell'appalto, con indicazione in dettaglio delle assunzioni necessarie di cui sopra.

La mancata osservanza di tale obbligo, nelle modalità specificate nel suddetto schema, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I rapporti e le relazioni previste dai paragrafi 1) e 2) del presente articolo sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del Codice.

Art. 8 – Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omissso di indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3 è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 9 – Garanzia definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a norma dell'art. 117 del Codice a presentare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. In caso di affidamento con ribasso

d'asta si applicano gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2 del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 10 – Penali

L'aggiudicatario si dovrà impegnare a rendere disponibile il credito "Azure Monetary Commitment" sul portale Microsoft Azure della sottoscrizione del Comune di Firenze entro la data di avvio contrattuale ed **entro 30 giorni** dalla richiesta per gli acquisti di credito successivi.

In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore complessivo del contratto.

Per quanto concerne i Livelli di Servizio (SLA) il Comune di Firenze farà riferimento al documento "Contratto di Servizio per Microsoft Online Services" aggiornato e pubblicato sul sito Microsoft - nell'ambito della regione "EMEA", settore commerciale "Public Sector", tipo di documento "Online Services SLA" - della pagina web <https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/service-level->

[agreements-sla-for-online-services?lang=17&assetType=285&year=2025](#), con il seguente nome del relativo file “OnlineSvcConsolidatedSLA(WW)(Italian)(October2025)(CR)”.

Qualora Microsoft dovesse modificare l’URL di riferimento del sito, l’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente tale aggiornamento al Comune di Firenze.

Si prevedono inoltre le seguenti penali

- 1) Per ritardo rispetto al termine indicato dall’art. 7 del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile si applicherà una penale giornaliera pari al 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale
- 2) Ritardo rispetto al termine indicato dall’art. 7 del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della certificazione e della relazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una penale giornaliera pari al 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale
- 3) Inosservanza dell’obbligo previsto all’art. 7 del presente capitolato di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, si applicherà una penale giornaliera pari al 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale

L’ammontare delle penali nn. 1-3 non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 20% dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l’applicazione dell’ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

L’ammontare complessivo delle altre penali non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l’applicazione dell’ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

In caso di comunicazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente delle informazioni interdittive di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 successivamente alla stipula del contratto effettuata nelle more dell’acquisizione delle informazioni, si applicherà una penale pari al 15 % dell’ammontare del contratto

Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all’articolo 9 del presente capitolato. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione.

L’ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale (salvo le penali di cui ai nn. 1-3 per le quali il limite massimo

è il 20%). Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 1 del Codice;
- b) è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- c) è stato superato il tetto massimo indicato al precedente articolo 10 per l'applicazione delle penali;
- d) grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- e) inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021;

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e, nel caso in cui i servizi siano ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora l'appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi, è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro del successivo affidatario. Le somme dovute all'esecutore, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera b) del presente articolo, sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 12 – Recesso

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 13 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto attraverso l'accesso al portale di gestione amministrativa dei servizi *Microsoft Azure*.

Ai sensi dell'art. 34, dall'Allegato II.14 del Codice, la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, è la seguente:

In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali di cui all'art. 10.

Art. 14 – Verifica di conformità

Per la verifica di conformità si applicano gli artt. 116 del Codice e gli artt. 36 e 37 dell'Allegato II. 14 del Codice. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'aggiudicatario. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione.

La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

Art. 15 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di grave inosservanza, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente, del suindicato "Regolamento".

Art. 16 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e.s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

Art. 18 - Stipula e Spese contrattuali

Prima della stipula del contratto dovrà essere tempestivamente inviata alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- (eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
- originale della fideiussione a garanzia definitiva;

Le spese, imposte e tasse (compresi eventuali diritti di segreteria) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali - nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in armonizzazione con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto dell'Amministrazione nell'ambito del presente contratto. Pertanto, appaltatore si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione, senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;
- designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dall'Amministrazione;
- mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
- limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto. Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, l'appaltatore si impegna:

- a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo obblighi legali di conservazione;
- a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.

Art. 20 - Definizione delle controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica presentata in sede di gara.